



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**DOCUMENTO PRELIMINARE  
DELLA CONSULTA PER LO STATUTO SPECIALE PER IL  
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

***CONTRIBUTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
AI FINI DELL'AUDIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE  
PROVINCIALE 2 FEBBRAIO 2016, N. 1.***

Trento, 27 marzo 2017

## PREMESSA

Prima di addentrarsi nell'analisi tecnico-giuridica funzionale alla revisione dello Statuto, appare opportuno tracciare alcune linee di indirizzo: poche parole-chiave vogliono descrivere l'immagine e il senso dell'autonomia del futuro.

Un'autonomia riconoscibile, perché deve poter continuare a contare su connotazioni territoriali e giuridiche che la rendano visibile e compresa, in ragione della sua specialità.

Un'autonomia consolidata, perché non deve essere un episodio transitorio, ma deve aver respiro storico e base giuridica e finanziaria certa.

Un'autonomia responsabile, perché deve sentire il significato dell'eredità del passato, gestire le necessità del presente e prefigurare le condizioni per lo sviluppo futuro, contando sulle "proprie forze", senza lasciare agli altri, in particolare allo Stato o alle generazioni future, il peso del debito e delle inefficienze.

Un'autonomia operativa, perché deve disporre delle competenze necessarie (nel senso giuridico del termine, ma anche di "abilità di una classe dirigente") per tradurre le buone intenzioni (i programmi politici) in fatti concreti (risultati raggiunti e opere realizzate).

Un'autonomia innovativa, perché deve proporsi come terreno dell'innovazione sociale, nel campo del welfare, del sostegno ai più deboli, delle politiche del lavoro, delle politiche di inclusione attiva. L'istituzione pubblica deve promuovere modelli e pratiche di realizzazione di politiche pubbliche, contrassegnate da capillarità e diversificazione delle azioni, che declinano molteplici forme di sostegno nel welfare, segnatamente con riferimento ai soggetti più deboli. Si tratta di interventi sistematici e di lungo periodo volti al rafforzamento della coesione sociale, coniugando innovativamente le politiche di sviluppo con gli obiettivi di sostenibilità sociale e territoriale.

Un'autonomia solidale, perché deve essere disponibile a farsi carico anche delle difficoltà di altri territori e di altri popoli, nella comune appartenenza nazionale e internazionale, come testimoniato dai tanti contributi offerti dal mondo della Protezione civile trentina.

Un'autonomia dialogante, perché non è un'autarchia dove si ricerca un impossibile "magnifico isolamento", ma un'apertura al confronto e alla "contaminazione" di culture e di mercati.

Si vuole quindi delineare un autonomismo di tipo nuovo: si potrebbe dire un'autonomia a vocazione responsabile. In un sistema interconnesso, globale, grande come il mondo, l'istanza autonomistica non è lo strumento di difesa rispetto all'"invadenza", qualunque sia il tipo e la natura dell'invadenza, ma lo strumento d'attacco per affermare un proprio ruolo.

L'autonomia è la condizione per rendere più responsabile e compatto il territorio, per fare in modo che l'insieme delle sue risorse e dei suoi talenti si muova in maniera coerente, auto-rafforzandosi proprio nella comune appartenenza territoriale e perché quel territorio possa dare un suo e migliore contributo al senso di futuro della Repubblica.

Per queste ragioni, autonomia oggi è sinonimo di modernità, di responsabilità, di semplificazione del rapporto governati-governanti; si iscrive dentro un orizzonte riformista, adeguato al tempo in cui bisogna capire come ridurre l'intervento pubblico, senza penalizzare la società e i più deboli.

## 1. I FONDAMENTI DELL'AUTONOMIA SPECIALE

Chiusa la stagione del Pacchetto con il secondo Statuto del 1971 e con il rilascio della quietanza liberatoria del 1992 da parte della Repubblica d'Austria (con la quale è stato superato il contenzioso internazionale riguardante l'autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol ed in particolare della Provincia autonoma di Bolzano), si registra un consolidamento del quadro autonomistico che si è andato evolvendo quantomeno fino alla riforma costituzionale del 2001.

Negli ultimi quindici anni sono quindi intervenuti dibattiti in sede politica e contributi a livello scientifico che, prendendo spunto dal nuovo regionalismo del 2001, tentavano di porre le basi per una revisione dell'autonomia statutaria del Trentino - Alto Adige/Südtirol. Non si può tuttavia non rilevare che questi lavori e le attenzioni finora prestate a livello politico nel dibattito sul c.d. Terzo Statuto hanno assunto un approccio sostanzialmente circoscritto, con una circolazione di riflessioni in ambiti in definitiva molto ristretti: si tratta di riflessioni sicuramente meritorie e lodevoli, ma non sufficienti.

In tali contesti nel prendere atto dell'esito referendario relativo al testo di legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione" - il quale conteneva, come noto, all'articolo 39, comma 13, una importante clausola di salvaguardia delle autonomie speciali - va apprezzato l'intendimento della Consulta di procedere comunque sul percorso avviato di revisione dello Statuto speciale in relazione alla riforma costituzionale del 2001 e nella prospettiva di un aggiornamento organico dei contenuti dello stesso Statuto, funzionale al superamento delle criticità e delle antinomie derivanti dall'evoluzione del quadro costituzionale e giurisprudenziale, intervenuta negli ultimi quindici anni, nonché alla considerazione degli scenari economico-sociali e di quelli derivanti dalle dinamiche registrate su scala continentale e internazionale.

Sullo sfondo della globalizzazione, della permanente crisi economico-finanziaria e del lento processo di modernizzazione del Paese, i cittadini delle nostre comunità, la classe politica, il mondo dell'economia, le forze sociali e culturali avvertono, anche con inquietudine, i rischi per la stabilità di questa autonomia. In tale stato di giustificata apprensione, si rilevano alcune sensibilità più chiaramente orientate verso una prospettiva di riqualificazione e di riprogettazione dell'architettura dell'autonomia; vanno tuttavia anche riconosciute opacità e scarse attenzioni alle prerogative autonomistiche del nostro territorio: l'autonomia non è sempre vissuta come un impegno permanente, come una sfida, ma talvolta come una condizione scontata, come una consuetudine consolidata.

Per affrontare le sfide del futuro dell'autonomia, le due Province autonome di Trento e Bolzano hanno attivato un percorso parallelo, istituendo a Bolzano la Convenzione e, rispettivamente, a Trento la Consulta, volte a promuovere un ampio processo di partecipazione della società civile per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti della revisione dello Statuto speciale.

La Consulta riflette le componenti della società trentina: economiche, della cooperazione, sindacali, degli enti locali, delle minoranze linguistiche, dell'associazionismo sociale, culturale e

ambientale e del Consiglio provinciale, con l'affiancamento di esperti di diritto costituzionale e regionale. Il doppio binario istituito fra Trento e Bolzano è rispettoso del binomio istituzionale che contrassegna l'autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol: gli strumenti di partecipazione delle due Comunità rappresentano una modalità appropriata per lo sviluppo della riflessione sul senso dell'autonomia nell'attualità e per prefigurare una nuova visione del futuro dell'autogoverno di questa terra nel contesto della Repubblica ed europeo. Ciascuna delle due Comunità ha titolo a riflettere sulle dinamiche culturali, organizzative e di sviluppo che sono proprie e specifiche di ciascuna Comunità. Tuttavia questo processo di autocoscienza deve confluire in un testo finale di riforma dello Statuto, di iniziativa del Consiglio regionale, che recepisca le proposte conformi dei due Consigli provinciali. Di qui, l'attivazione in ambito regionale di un meccanismo di interazione e di dialogo tra i due Consigli provinciali definito con una apposita mozione approvata in Consiglio regionale.

L'esercizio dell'autonomia nel Trentino - Alto Adige/Südtirol - territorio montano, orograficamente accidentato e contrassegnato da articolati solchi vallivi, in cui vivono popolazioni diversificate sotto il profilo linguistico - ha dimostrato come sia possibile garantire un progressivo sviluppo dell'economia e di benessere anche in terre difficili, originariamente molto povere e caratterizzate nei decenni passati da una diffusa emigrazione.

Questo territorio esprime grande qualità dal punto di vista paesaggistico e ambientale e assicura comunque la permanenza della gente in montagna, ed è diventato nel tempo attrattivo anche per milioni di turisti. Così come la sostenibilità sotto i vari profili, che informa le politiche di governo del Trentino - Alto Adige/Südtirol, ha consentito di conseguire risultati sfidanti tra le più evolute regioni dell'Unione europea.

L'elevato grado di coesione sociale e di convivenza delle comunità insediate nell'area trentina e in quella sudtirolese è stato registrato a titolo esemplare anche a livello internazionale, rappresentando un modello da mutuare per la convivenza e per la soluzione di conflitti interetnici a scala regionale.

Va anche sottolineato che la speciale relazione che lega Trento, Bolzano e Innsbruck, da ultimo con la costruzione dell'Euregio, disvela un'attitudine profondamente europea dei nostri territori, un'apertura ai rapporti transfrontalieri su scala alpina e macroregionale, che riflette il naturale orientamento alla sussidiarietà dal basso maturato dalla nostra società nella sua secolare evoluzione.

Lo Statuto di autonomia, la sua revisione, la sua evoluzione non riposano solo nell'ancoraggio internazionale dell'Accordo Degasperi-Gruber, ma suggellano una "convenzione" corale delle persone che vivono in questa parte del territorio alpino, profondamente orientate all'autogoverno.

La revisione dello Statuto ha un punto di forza nelle caratteristiche intrinseche della nostra comunità: una società aperta, alpina e mitteleuropea, che è propensa ad accettare e affrontare con responsabilità e intelligenza le sfide presenti e quelle dell'immediato futuro. Tra queste, la competitività, l'innovazione e la conoscenza, il lavoro e lo sviluppo, i giovani e le loro competenze, la cura del territorio e del suo paesaggio, la salvaguardia dell'ambiente e il cambiamento climatico.

Il processo partecipativo può fornire importanti visioni per la nuova codificazione statutaria, promuovendo una revisione non solo rispettosa dell'attuale patrimonio di competenze, ma anche in grado di considerare un modello innovativo nell'architettura istituzionale autonomistica, volto anche a sperimentare nuove forme di *governance* per le comunità e i territori, nella direzione di un'ampia autonomia in seno alla Repubblica e in uno spirito di reale sussidiarietà responsabile e di solidarietà nel rapporto con lo Stato e con le altre comunità regionali e locali.

Ciò è coerente con gli orientamenti dell'ordinamento europeo e con la Carta della *governance* multilivello in Europa, ma anche con l'impegno della Regione e delle Province autonome nella

collaborazione intersistituzionale a carattere transfrontaliero, sviluppata a partire dal 1972 con la partecipazione alla Comunità di lavoro ARGE ALP, con la costituzione nel 2011 del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) unitamente alla Provincia autonoma di Bolzano e al Land Tirolo e con il coinvolgimento nella Strategia della macroregione alpina (EUSALP).

Un indirizzo può essere colto anche da un passaggio della recente *lectio degasperiana* del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: *“L'autonomia non è un fatto contabile o uno scudo contro presunte invasioni di campo. È un investimento in positivo che richiede l'impegno di tutte le istituzioni, da una parte e dall'altra. Non è un privilegio immeritato, ma certo impone un supplemento di responsabilità. Sudtirolesi, altoatesini, ladini e trentini sanno di dover vivere la loro autonomia come esempio di responsabilità, d'intelligenza non localistica e anche di innovazione politica, come qualcosa che non riguarda soltanto i loro interessi materiali. Degasperì (...) comprese prima di altri il beneficio che una solida Repubblica unita avrebbe arrecato a tutte le minoranze, e ne avrebbe ricevuto, e fece ogni sforzo per migliorare i rapporti tra italiani e sudtirolesi, anche grazie all'impegno dei trentini. Era convinto che l'ottenimento effettivo dei diritti naturali della minoranza etnica tedesca, e il loro rispetto, sarebbe stato aiutato dalla compartecipazione dei trentini, che avevano anche loro conosciuto - soprattutto nei duri anni della Prima guerra mondiale – il disagio, a parti invertite, di essere una minoranza incompresa.”*

In tali coordinate, il nuovo Statuto deve esprimere il sentire della popolazione, soprattutto dei giovani che sono la risorsa del futuro, riflettendone i valori e le idealità, non limitandosi ad una mera operazione giuridico-normativa. La riforma deve precludere alla valorizzazione delle persone, creando una cittadinanza attiva, e del patrimonio culturale e valoriale collettivo di impegno, di probità, di sobrietà e di responsabile solidarietà e cooperazione. Tali condizioni rappresentano il prologo per costruire un laboratorio avanzato di innovazione e di benessere non solo per le nostre comunità locali, ma anche un riferimento virtuoso per lo sviluppo di modelli di autogoverno per gli altri territori in una prospettiva non di contrapposizione ma di cooperazione. Nella costruzione di un moderno e innovativo assetto differenziato di autonomia vanno considerati i modelli più avanzati che hanno sperimentato, in modo esemplare, l'esercizio dell'autogoverno. L'esperienza autonomistica maturata da questo territorio e che potrà essere innovata dalla riforma statutaria può sicuramente costituire un riferimento positivo per lo sviluppo, nella Repubblica, di una mappa di autonomie regionali a geometria variabile, incoraggiate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

E' condivisibile l'enunciazione di un preambolo con i contenuti indicati dal documento preliminare e che traduca anche le indicazioni e le riflessioni sopra formulate.

## 2. LE PROVINCE AUTONOME E LA REGIONE: RUOLI, FUNZIONI E RAPPORTI

L'assetto tripolare dell'autonomia del Trentino - Alto Adige/Südtirol appare cruciale anche nella prospettiva della revisione dello Statuto e della definizione e attribuzione delle competenze, sul presupposto in ogni caso dell'unitarietà dello Statuto speciale di autonomia. Subordinatamente ad un adeguamento formale della stessa Costituzione, si può prospettare un aggiornamento nominalistico nella definizione degli Enti dell'Autonomia. In particolare le Province potrebbero essere identificate come “Comunità autonome” e la Regione come “Unione regionale”.

L'architettura istituzionale della Regione dovrebbe comunque contemplare l'organo esecutivo e l'assemblea legislativa, con una composizione più ristretta rispetto all'attuale configurazione secondo l'orientamento avanzato dalla Consulta su cui si concorda.

La Regione rappresenta il punto di convergenza istituzionale delle due Province – con una sua caratura politica – nel quale le competenze sono esercitate in forma di sostanziale codecisione o che assicura appropriate forme di consultazione tra le Province stesse. Nell’obiettivo di promuovere la massima ottimizzazione ed efficaci sinergie interistituzionali, la modifica statutaria potrebbe anche considerare forme innovative di codecisione e di consultazione, sul presupposto che le Province assumono un ruolo politico prioritario nel governo delle due comunità territoriali.

La Regione dovrebbe essere dotata di proprie competenze legislative e amministrative, secondo quanto successivamente indicato in questa relazione, e potrebbe essere destinataria di funzioni e compiti che le Province intendano assegnare alla stessa nel quadro della loro cooperazione istituzionale. Nella ridefinizione dell’assetto delle competenze regionali, potrà essere valutato il conferimento alla Regione di ambiti di funzioni e di politiche correlate che necessariamente hanno una valenza o una portata di ampia scala, come ad esempio in materia di trasporti, energia, sanità, giustizia, ecc.. Essa potrebbe costituire inoltre lo strumento attraverso il quale si sviluppa il protagonismo delle Province in altre filiere istituzionali più ampie: in Europa, nell'Euregio, nella Macroregione Alpina e così via. Per altro verso, lo scrutinio delle funzioni regionali potrebbe approdare ad una razionalizzazione delle stesse, per evitare ingiustificate duplicazioni e sovrapposizioni con le corrispondenti funzioni esercitate dalle Province: per esempio con riferimento agli ambiti della solidarietà e della cultura.

E’ ipotizzabile, in questa prospettiva, una incisiva semplificazione dell’apparato amministrativo regionale, accompagnata da una efficiente utilizzazione delle strutture amministrative provinciali.

### 3. MINORANZE LINGUISTICHE

Le considerazioni e gli indirizzi avanzati dalla Consulta sul tema sono in linea di principio condivisibili, con riserva di una appropriata calibratura dei contenuti definibili a livello statutario rispetto a quelli riferibili alle norme di attuazione o alla legislazione provinciale. Appare opportuno in ogni caso rafforzare la portata dell'articolo 2 dello Statuto incorporandovi anche i principi contenuti nell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento). Va inoltre valutata l’opportunità di disciplinare il riconoscimento di altre minoranze linguistiche.

### 4. COMUNI, FORME ASSOCIATIVE E RAPPRESENTANZA

Condivisibili appaiono in termini generali le prospettazioni formulate dalla Consulta su questo tema.

Appare tuttavia opportuno meglio definire il rapporto tra la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali e l’esercizio delle attribuzioni spettanti alle Province, segnatamente con riferimento alla finanza locale, alle misure di coordinamento finanziario e ai servizi. In tale direzione si potrebbe ipotizzare a livello statutario la facoltà per la Regione di delegare – mutuando l’impostazione dell’articolo 76 della Costituzione – alle Province la

competenza a emanare norme legislative afferenti gli enti locali, anche sotto il profilo associativo, per favorire l'armonizzazione con la disciplina provinciale nelle materie sopra citate.

Per quanto concerne la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali provinciali e regionali, dovrà essere garantito l'obiettivo del loro coinvolgimento compatibilmente con lo snellimento e la durata ragionevole dei processi decisionali stessi, nonché con la determinazione di meccanismi partecipativi e/o di conciliazione ispirati al criterio della leale collaborazione.

## 5. AMBITI E COMPETENZE DI AUTONOMIA. PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI DELLO STATO E DELL'UNIONE EUROPEA

Di particolare rilievo sono i temi trattati nella quinta Sezione, di cui risultano largamente condivisibili le indicazioni e gli indirizzi prevalenti, che dovrebbero svilupparsi in coerenza con le seguenti linee guida:

- consolidamento del patrimonio di competenze derivanti dall'attuale Statuto e dalle norme di attuazione vigenti;
- riqualificazione delle competenze legislative concorrenti mediante la loro attrazione al livello di competenza esclusiva;
- riconoscimento di nuove competenze;
- individuazione del sistema pattizio quale base di definizione delle relazioni tra lo Stato e la Regione e le Province autonome, nei casi in cui si renda necessario contemperare le relative funzioni secondo i principi di seguito elencati:
  - a) il principio di sussidiarietà;
  - b) il principio di efficienza e di economicità;
  - c) il principio di leale collaborazione;
  - d) il principio di adeguatezza;
  - e) il principio di autonomia organizzativa e normativa.

Peraltro, si evidenzia che nelle procedure di modifica dello Statuto regolate dall'articolo 104 St. e di approvazione delle norme di attuazione prevale la relazione diretta tra gli organi di governo dello Stato e delle Autonomie, talché risulta improprio – anche per la natura e le modalità di svolgimento delle trattative – un coinvolgimento immediato dei Consigli regionale e provinciali. Si potrebbe prospettare, tuttavia, un coinvolgimento preventivo delle Assemblee legislative nella definizione degli indirizzi cui uniformare la trattativa e i contenuti fondamentali delle proposte normative da concertare con lo Stato.

Non appare congrua la previsione di indirizzi politici del Consiglio provinciale da formulare ai fini della trattazione degli ordini del giorno delle Conferenze Stato – Regioni e Unificata, in quanto sia tratta condivisione delle decisioni tra gli organi di governo dello Stato e delle Regioni. Per contro potrebbe essere di rilievo il ruolo delle assemblee legislative nella composizione della Commissione parlamentare per gli affari regionali.

### *5.1. Rafforzamento delle competenze legislative e amministrative*

Sotto il profilo formale, si ritiene opportuno procedere con modifiche e integrazioni del testo vigente dello Statuto speciale, in alternativa ad un'ipotesi di riscrittura completa dello Statuto medesimo, sia per garantirne la sostanziale continuità e stabilità giuridica sia per assicurarne l'unitarietà. A tal fine, si propongono le seguenti misure modificative e integrative volte a:

- riqualificare, tenuto conto delle considerazioni esposte nel precedente punto 2. di questa relazione, le competenze riconosciute alla Regione e alle Province con il passaggio delle competenze legislative concorrenti a livello di competenza legislativa esclusiva nonché consolidare le competenze legislative e amministrative previste dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione o dalla Costituzione all'attualità;
- intervenire sui limiti e sui parametri per l'esercizio delle competenze legislative, sopprimendo in particolare i riferimenti agli interessi nazionali e gli altri limiti ora previsti per la competenza concorrente;
- garantire la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa, di procedimento amministrativo, di contratti pubblici e di disciplina giuridica e contrattuale del relativo personale; ampliare la competenza in materia di impianto e tenuta di libri fondiari anche con riferimento all'ordinamento;
- prevedere la facoltà per la Regione di delegare alle Province la competenza a emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e di altri enti, per favorire l'armonizzazione con la disciplina provinciale in materia finanziaria e di servizi;
- rafforzare o integrare le competenze legislative delle Province nelle seguenti materie:
  - organizzazione amministrativa;
  - procedimento amministrativo – contratti pubblici;
  - disciplina giuridica e contrattuale del personale alle dipendenze della Provincia, degli enti locali e di tutti gli altri enti verso i quali sono esercitate le competenze afferenti il coordinamento finanziario e di servizi con riguardo al disposto dell'articolo 79, comma 3, del vigente Statuto, ad esclusione del personale dell'Università;
  - protezione civile;
  - ambiente ed ecosistema;
  - lavori pubblici, infrastrutture e reti (ivi compresa la disciplina contrattuale); è fatta salva la necessità dell'intesa con la Provincia territorialmente interessata per le opere di competenza nazionale o di rilievo internazionale;
  - istituzione e organizzazione dei servizi pubblici;
  - agricoltura e alimentazione;
  - tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
  - opere idrauliche, demanio idrico e utilizzazione delle acque (ivi comprese tutte le derivazioni a scopo idroelettrico e la relativa disciplina contrattuale inerente le concessioni);



- produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse provinciale e locale;
- finanza locale e tributi locali, tributi provinciali, ordinamento contabile in attuazione dei principi costituzionali e delle relative norme attuative, misure di coordinamento della finanza pubblica;
- commercio (urbanistica commerciale, orari, commercio con l'estero, fiere e mercati);
- aggiornare le specifiche disposizioni statutarie in materia di concessioni di derivazioni idroelettriche e di fornitura di energia alle Province, di previdenza e assicurazioni sociali, di lavoro, di aziende di credito;
- riconoscere alla Regione e alle Province competenze afferenti la partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e per l'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché in materia di stipulazione di accordi con Stati e intese con enti territoriali appartenenti ad altri Stati. L'esercizio di tali competenze potrebbe avvenire nel rispetto di specifiche norme di attuazione dello Statuto.

### *5.2. Materie trasversali*

Appare indispensabile prevedere che le disposizioni legislative statali concernenti i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali e i principi di coordinamento della finanza pubblica, nonché quelle concernenti ogni altra materia o funzione che sono volte a uniformare l'attività dei livelli regionali e locali di governo operano, nei confronti della Regione e delle Province, solo nei limiti previsti da specifiche norme di attuazione di cui all'articolo 107 dello Statuto ovvero, in caso di urgenza, da apposite intese tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Presidenti della Regione e delle Province secondo gli ambiti di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto stabilito dal titolo VI dello Statuto in materia di ordinamento della finanza pubblica, anche con riguardo alle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa e di debito pubblico.

### *5.3. Regolazioni attribuite a organismi e autorità statali indipendenti*

In relazione alla poderosa evoluzione di attribuzioni ad organismi e autorità indipendenti statali di potestà regolative che presentano una rilevante incidenza sulle Regioni e sulle Province, pare opportuno introdurre un'apposita disposizione volta a garantire un meccanismo pattizio nella definizione degli ambiti applicativi di tali regolazioni ovvero diretta a mutuare il meccanismo previsto dall'articolo 3 della norma di attuazione di cui al d.lgs. n. 266 del 1992 in materia di atti di indirizzo e coordinamento. Ciò, qualora tali atti regolativi interferiscano con le materie di competenza della Regione o delle Province derivanti dalla revisione statutaria.

### *5.4. Ulteriori forme di autonomia*

Si propone l'inserimento di una specifica disposizione che preveda la possibilità di attribuire alle Province ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con norme di attuazione, previa intesa - anche su richiesta delle stesse - ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione.

Anche la delega di funzioni statali dovrebbe operare esclusivamente attraverso norme di attuazione.

### *5.5. Parallelismo tra competenze legislative e amministrative*

Va assicurato l'interfacciamento tra competenze legislative e amministrative in continuità con l'attuale impostazione statutaria e con il decreto legislativo n. 266 del 1992.

### *5.6. Delega delle funzioni legislative*

Appare utile introdurre una disposizione che consenta al Consiglio provinciale di delegare alla Giunta l'esercizio di funzioni legislative, previa determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti.

### *5.7. Potere sostitutivo del Governo*

Lo Statuto e le relative norme di attuazione devono prevedere apposite disposizioni concernenti la perimetrazione dell'intervento sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120 della Costituzione.

### *5.8. Norme penali*

Va introdotto un correttivo all'articolo 23 dello Statuto in materia di norme penali in bianco, prevedendo l'utilizzazione delle sanzioni penali stabilite dalle leggi statali per le corrispondenti fattispecie come rideterminate, secondo la relativa competenza, dalla legge regionale o provinciale.

### *5.9. Promulgazione delle leggi regionali e provinciali*

Va perfezionato il testo dell'articolo 55 dello Statuto relativo all'approvazione e promulgazione delle leggi regionali e provinciali in coerenza con l'evoluzione del quadro costituzionale al 2001.

### *5.10. Impugnativa alla Corte costituzionale*

A fini di celerità e in analogia con le prerogative delle altre Regioni, si propone di sopprimere, all'articolo 98 dello Statuto, la previsione della deliberazione del Consiglio provinciale che autorizza il ricorso alla Corte costituzionale.

### *5.11. Procedura di modifica dello Statuto*

Va integrato l'articolo 103 dello Statuto per meglio delineare:

- la procedura di modifica dello stesso (intesa forte con lo Stato, anche in ragione dell'ancoraggio internazionale della autonomia del Trentino-Alto Adige, coinvolgimento dei Consigli regionale e provinciali);
- la possibilità di modificare, con la stessa procedura, i confini della Regione e delle Province secondo quanto ripetutamente segnalato dall'Assemblea legislativa.

### *5.12. Commissione paritetica e norme di attuazione dello Statuto speciale*

Al fine di garantire un più efficace rapporto paritetico tra le Autonomie e il Governo, si rende necessario perfezionare l'articolo 107 dello Statuto, prevedendo una strutturazione più puntuale, anche sotto il profilo temporale, della procedura di emanazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso, rafforzando il ruolo della Commissione paritetica (Commissione dei Dodici e Commissione dei Sei) attraverso l'espressione di parere favorevole della stessa.

In relazione anche ai richiami in questa relazione alle norme di attuazione, si prospetta di codificarne anche i possibili contenuti a carattere generale che formano oggetto della loro disciplina. In particolare va previsto che i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione rechino la disciplina attuativa e di specificazione delle competenze legislative e amministrative previste dallo Statuto, determinando, ove occorra in base al livello della competenza, l'ambito di esercizio della stessa da parte della Regione o delle Province autonome rispetto alle attribuzioni riservate allo Stato; la norma di attuazione dovrebbe inoltre definire le disposizioni necessarie ad armonizzare la legislazione statale con l'ordinamento statutario.

## 6. FORMA DI GOVERNO

Rispetto agli indirizzi in merito proposti dalla Consulta, si propende per demandare alla legge statutaria la disciplina relativa alla partecipazione dei governi locali ai procedimenti legislativi e decisionali. Si opta invece per la definizione a livello esclusivamente statutario degli elementi fondamentali della forma di governo della Regione, in coerenza con quanto delineato al precedente punto 2.

## 7. DEMOCRAZIA DIRETTA, PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E BUONA AMMINISTRAZIONE

Anche in tal caso gli indirizzi avanzati dalla Consulta risultano largamente condivisibili. Dovrà essere valutata una appropriata calibratura dei contenuti che potranno essere declinati a livello statutario rispetto a quelli da demandare alla legislazione regionale o provinciale.

## 8. RISORSE E VINCOLI FINANZIARI

Si conviene sulle proposte contenute nel documento preliminare in ordine al tema dell'autonomia finanziaria. In ogni caso la formulazione di norme integrative o modificative dell'ordinamento finanziario statutario – pur considerando il contesto ancora problematico della finanza pubblica nazionale – non può assumere carattere recessivo rispetto ai risultati conseguiti con il Patto di Garanzia (2014) e con i più recenti riconoscimenti previsti dalla legge n. 232 del 2016. Merita inoltre intervenire con un adeguamento della disciplina statutaria in materia di indebitamento di cui all'articolo 74 dello Statuto, in funzione di una migliore armonizzazione tra la disciplina statale in materia e il quadro dell'autonomia finanziaria.